**Penale Sent. Sez. 1 Num. 21401 Anno 2019**
**Presidente: IASILLO ADRIANO**
**Relatore: ESPOSITO ALDO**
**Data Udienza: 30/11/2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

# SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BILARDO ANGELO FRANCESCO, n. il 13/01/1968

avverso la sentenza n. 2072/2016 della Corte di appello di Messina del 18/09/2017;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'11 aprile 2016, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi quattro di arresto la pena inflitta nei confronti di Bilardo Angelo Francesco per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (guida di autovettura da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale dopo che la patente di guida gli era stata revocata - in Milazzo il 9 aprile 2013).

La Corte territoriale ha rilevato che la disposizione in esame trova applicazione non solo nell'ipotesi di soggetto sottoposto a misura di prevenzione vigente, ma anche in quella di misura già eseguita in passato e non più in atto, senza che siano stati ottenuti i provvedimenti riabilitativi in conseguenza dei quali vengano riconosciuti i requisiti morali per ottenere la patente.

2. Bilardo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011.

Si deduce che, in data 9 aprile 2013, Bilardo non era più sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, della quale era stata disposta l'esecuzione nei suoi confronti a decorrere dal 22 ottobre 2008, per la durata di anni due e mesi sei. In difetto della condizione soggettiva di sorvegliato speciale, il fatto doveva essere inquadrato nella fattispecie di illecito amministrativo previsto dall'art. 116 Cod. Strad.. L'estensione degli effetti dell'applicazione della sorveglianza speciale a soggetti ad essa sottoposti in passato deve essere esplicitamente previsto, come in tema di possibilità di conseguire la patente di guida ex art. 120 Cod. Strad..

2.2. Vizio di motivazione in relazione all'atto notarile del 6 dicembre 2000.

Si rileva che, all'atto del controllo effettuato dagli organi di P.G., Bilardo circolava con l'autovettura in una strada privata, in cui il traffico era limitato ai soli condomini, luogo in cui non poteva configurarsi il reato in esame.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si sostiene che la Corte territoriale si è limitata a richiamare le valutazioni formulate dal giudice di primo grado, senza dar conto delle precise ragioni o dei criteri utilizzati per denegare le circostanze in questione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce che la condizione di Bilardo, di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era già cessata alla data del fatto, per cui, secondo la difesa, la condotta di Bilardo doveva ritenersi priva di rilievo penale e integrante gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 116 C.d.S.; si osserva, inoltre, che dalla sentenza impugnata emergeva il dato incontestato della mancanza di prova in atti di tale attualità.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233). In effetti, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S. (Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992).

Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, relativo al reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, prevista dall'abrogata disposizione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 6 (poi sostituita dal D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 73), è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto (Sez. 4, n. 23697 del 16/05/2013, Brunetto, Rv. 256204; Sez. 6, n. 8910 del 06/12/2007, dep. 2008, Madeo, Rv. 239815).

Tale orientamento si fondava sulle sentenze della Corte Costituzionale n. 427 del 2000 e n. 251 del 2001, con cui era dichiarata – per mero eccesso rispetto alla delega legislativa – l'illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), C.d.S., nella parte in cui prevedevano l'idoneità al conseguimento della patente di guida per difetto dei requisiti morali non già solo nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale ancora in atto, ma anche per quelli che lo fossero stati in passato, per cui si prospettava una lettura dell'art. 6 L. n. 575 del 1965 maggiormente aderente ai principi sopra enunciati, inducendo a ritenere «che tale norma contempli in via residuale come ipotesi di reato la sola gui-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da "senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata", da parte di soggetto che sia stato sottoposto con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione ancora in atto».

Questa Corte è pervenuta a tali conclusioni sulla base del dato normativo di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S., come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità sancita dalla sentenza n. 251 del 2001, che, espungendo dall'art. 120 citato il riferimento alle persone che fossero state (in passato) destinatarie di misure di prevenzione, rendeva, per l'effetto, claudicante ogni interpretazione dell'art. 6 L. n. 575 del 1965, che estendesse il suo ambito di operatività anche all'ipotesi di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione non più in atto.

Si riteneva illogico disancorare l'operatività di tale disposizione incriminatrice all'attualità della misura di prevenzione ed irragionevole la fissazione di una durata prestabilita alla misura di prevenzione, qualora gli effetti di questa si fossero dovuti riverberare nel futuro senza limiti.

L'interpretazione della portata operativa dell'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 risulta strettamente connessa all'art. 120, comma 1, C.d.S., disposizione che, tuttavia, nella stesura oggi vigente, introdotta dalla L. n. 94 del 2009, prevede «Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]».

Mediante l'introduzione di tale disciplina, il legislatore, preso atto della censura di costituzionalità derivante dalla sentenza della Corte Cost. n. 251 del 2001, dovuta ad eccesso rispetto alla delega, ripristinava il riferimento anche ai soggetti, i quali fossero stati (in passato) sottoposti a misura di prevenzione (salvo provvedimenti riabilitativi).

Essendo quindi venute meno le ragioni, che avevano indotto questa Corte ad ancorare l'operatività dell'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 all'attualità della misura di prevenzione, per effetto della novella legislativa ex L. n. 94 del 2009, in adesione all'interpretazione più conforme alla lettera della legge («coloro che sono o sono stati sottoposti») e al sistema, l'art. 73 cit. deve ritenersi operante non solo per i soggetti con misura di prevenzione ancora in atto ma anche per quelli che, essendo stati sottoposti a misura di prevenzione e non avendo ottenuto nessuna riabilitazione, risultano ancora privi dei requisiti morali per il conseguimento della patente di guida.

Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Col secondo motivo di ricorso, si rileva che Bilardo stava circolando con l'autovettura in una strada privata, per cui la condotta di guida non doveva essere ritenuta penalmente punibile.

La Corte di merito ha evidenziato al riguardo che l'attribuzione di un diritto di superficie da parte del Comune di Milazzo all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina – ente pubblico – sulla strada percorsa da Bilardo non determinava il venir meno della destinazione ad uso pubblico e al transito veicolare della medesima.

Al riguardo, il ricorrente si limita a riprospettare la medesima doglianza e ad affermare la natura privata dell'ente assegnatario del diritto di superficie, circostanza non documentata nella presente sede in violazione del principio di autosufficienza.

La censura, pertanto, è generica e non autosufficiente.

3. Col terzo motivo di ricorso, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Va osservato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tanto premesso sui consolidati principi della giurisprudenza in materia, la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha condiviso la negativa valutazione del giudice di primo grado, che non aveva concesso le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in ragione dell'assenza di tratti positivi evincibili dall'atteggiamento dell'imputato, che lo rendessero meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Il ricorrente reitera, in termini estremamente generici, il motivo di appello, senza indicare aspetti a sé favorevoli, che giustificherebbero il riconoscimento della circostanza, per cui la sentenza appare immune dai vizi sollevati dalla difesa.

Anche tale motivo di ricorso, pertanto, è generico.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2018.

Il Consigliere estensore
Aldo Esposito

Il Presidente
Adriano Iasillo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale